

Argomenti da trattare

- Il bando di gara e gli avvisi. Il contenuto dei documenti di gara
- Domande di partecipazione e offerte. I termini per la presentazione delle offerte. Il documento di gara unico europeo.
- La documentazione amministrativa. La offerta tecnica. La offerta economica. Cause di esclusione automatica. Cause di esclusione non automatica.
- Il soccorso istruttorio. La integrazione/correzione della documentazione delle offerte. I chiarimenti della stazione appaltante. Casi pratici

Documenti di Gara

Art. 82 del D.Lgs. 36/2023

1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:
 - a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
 - b) il disciplinare di gara;
 - c) il capitolato speciale;
 - d) le condizioni contrattuali proposte.
2. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Avviso di preinformazione

Art. 70 D.Lgs. 50/2016

- 1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A
- 2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
 - b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
 - c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
 - d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
- 3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 81 D.Lgs. 36/2023

- 1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di preinformazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di preinformazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.
- 2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
 - b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
 - c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
 - d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre 12 dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.
- 3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.
- 4. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di preinformazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

Avviso di preinformazione

- **Natura e funzione dell'avviso di preinformazione**
 - Forma di informazione a carattere preventivo
 - A determinate condizioni, mezzo di indizione di una gara
- **Ambito soggettivo ed oggettivo**
 - Riguarda le procedure avviate con Bando
 - È formalmente obbligatorio
 - Non sono esonerati gli appalti sotto soglia
- **Termini di pubblicazione e termine di efficacia**
 - Entro il 31.12 con efficacia per 12 mesi
 - Per appalti di cui allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE il termine può avere efficacia fino a 24 mesi



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Avviso di preinformazione con funzione informativa

• **Contenuto dell'avviso**

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli luoghi principali per l'esecuzione appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se l'avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto/gli appalti di cui all'avviso di pre-informazione.
9. data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Avviso di preinformazione con funzione di Bando di gara

- Sul piano soggettivo, l'utilizzo è possibile solo per le amministrazioni sub centrali
- Sul piano oggettivo, l'utilizzo è possibile solo per le procedure ristrette e competitive con negoziazione

Avviso di preinformazione con funzione di Bando di gara

- **Disciplina Contenuto e Pubblicità**

- Si deve riferire specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- Deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso;
- Deve contenere anche le informazioni di cui all'allegato II.6, parte I, Lettera B, Sezione B2;
- Inviato per la pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'art. 89 comma 1;
- L'avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'art. 85;
- Va coordinato con il programma triennale dei contratti di cui all'art. 37

Bando di gara

Art. 71 D.Lgs. 50/2016

Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 59, comma 5](#), secondo periodo, e [63](#), tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara.

Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi.

Essi contengono le informazioni di cui all'[allegato XIV, Parte I, lettera C](#), e sono pubblicati conformemente all'[articolo 72](#).

Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'[articolo 34](#). Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Art. 83 D.Lgs 36/2023

Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, **salve le eccezioni di legge**. Nei bandi o negli avvisi è indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'[allegato II.6](#). I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, **nel rispetto dei termini massimi di cui all'[articolo 17, comma 3](#)**, e i criteri ambientali minimi di cui all'[articolo 57, comma 2](#).

Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Bando di gara

- **Contenuti e modalità di redazione**

- Il bando (così come gli avvisi) devono contenere le informazioni di cui all'allegato II.6 al Codice;
- Il bando deve indicare la durata del procedimento nel rispetto massimo di cui all'art. 17 comma 3 del Codice;
- Il bando deve indicare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 57 comma 2;
- il bando si deve conformare ai bandi tipo redatti da ANAC

Bando di gara

All. II. 6 - Informazioni minime del bando di gara (Prima parte)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.



Bando di gara

All. II. 6 - Informazioni minime del bando di gara (Seconda parte)

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
11. Condizioni di partecipazione
12. 12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
14. Indicazione dei lotti.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

Bando di gara

All. II. 6 - Informazioni minime del bando di gara (terza parte)

20. Piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione;
21. In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
23. Eventualmente, indicare se: a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata; b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica; c) sarà accettata la fatturazione elettronica; d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.
24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.
30. Altre eventuali informazioni.

Bando di gara

Durata del procedimento (All. I.3 richiamato dall'art. 17 del Codice)

- Procedure con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 - procedura aperta: nove mesi;
 - procedura ristretta: dieci mesi;
 - procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- Procedure con criterio del minor prezzo
 - procedura aperta: cinque mesi;
 - procedura ristretta: sei mesi;
 - procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
- Possibilità di proroga di 3 mesi + 3 mesi
- Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede (art. 17 del Codice)

Bando di gara

I criteri minimi ambientali (art. 57 del Codice)

- Previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale redatto dal Ministero Ambiente;
- Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi;
- Visionabili sul portale Green public procurement del Ministero dell'Ambiente <https://gpp.mite.gov.it/>

Bando di gara

I bandi tipo ex art. 83 comma 3

- Redatti da Anac in virtù dell'art. 222 del Codice;
- Possibilità di deroga da parte delle Stazione Appaltanti ma con motivazione;
- Riguardano in particolare i disciplinari di gara e capitolati di appalto

Documenti ad oggi disponibili:

- Bando Tipo 1/2023 del 27 giugno 2023 «Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»;
- Bando Tipo 3/2021 «Disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»
- Bando Tipo 2/2018 «disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»

Forme di Pubblicità

Art. 84 D.Lgs. 36/2023

- 1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. [...]
- 2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
- 3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a detto Ufficio tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Art. 85 D.Lgs. 36/2023

- 1. I bandi e gli avvisi sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.
- 2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'UPUE.
- 4. I bandi e gli avvisi sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Disciplinare di Gara e capitolato

Art. 87 del Codice

- Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.
- Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.
- il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'[allegato II.8](#).

Specifiche tecniche – All. II5

- Definizione – insieme delle prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara
- Principi delle specifiche tecniche:
 - ***favor*** per specifiche tecniche che tutelino l'ambiente e la fasce deboli degli utenti con obbligatorietà dell'utilizzo dei CAM (criteri ambientali minimi);
 - **Principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza** dovendo le specifiche tecniche essere collegate con l'oggetto del contratto e proporzionate al suo valore ed obiettivo;
 - **Parità di accesso** a tutti gli operatori e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza;
 - **Precisione** delle specifiche, per consentire agli operatori di comprenderle.
 - **Principio di equivalenza**, consentendo che i concorrenti offrano prestazioni con caratteristiche equivalenti al fine di non favorire determinati marchi

Etichettature– All. II5

- Definizione – documento che conferma che i lavori, servizi e forniture corrispondano alle caratteristiche richieste
- Condizioni:
 - I requisiti di etichettatura siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, servizi e fornitura;
 - I requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
 - Le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
 - I requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l’OE che richiede l’etichettatura non può esercitare una influenza dominante

Mezzi di prova e certificati – All. II8

- Definizione – relazione di prova e certificato rilasciato da Organismo di valutazione di conformità che conferma che i lavori, servizi e forniture corrispondano alle caratteristiche tecniche richieste
- Condizioni:
 - Principio di equivalenza - Quando si richiede la presentazione di certificato rilasciato da uno specifico organismo va consentito anche il certificato rilasciato da organismi equivalenti.
 - Principio di alternatività – le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante nel caso in cui OE non può accedere (senza colpa) a tale certificato;

Costi del ciclo della vita– All. II.8

- Definizione – criterio di valutazione delle offerte
- Condizioni:
 - **Precisione** nelle elaborazione del metodo di calcolo, indicando nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire;
 - **Obiettività, verificabilità e non discriminatorietà** del metodo di calcolo;
 - **Accessibilità** a tutte le parti interessate;
 - **Ragionevolezza** nella richiesta dei dati - La raccolta dei dati non deve comportare un irragionevole sforzo da parte dell'OE



Disponibilità digitale dei documenti di gara

IURIS CONSULTING

studio legale associato

- A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
- Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.



La Documentazione dell'Offerente

Disciplina generale – Art. 91 del Codice

1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:
 - a) la domanda di partecipazione;
 - b) il documento di gara unico europeo;
 - c) l'offerta;
 - d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.
2. La domanda di partecipazione **contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.**
3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:
 - a) **di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;**
 - b) **di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.**
4. Il documento di gara unico europeo **contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante** e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.
5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante **il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali** per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.



IURIS CONSULTING

studio legale associato

La Documentazione dell'Offerente

La domanda di partecipazione

Contenuto della domanda di partecipazione

- a) Elementi di identificazione del concorrente;
- b) Indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara;
- c) Dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria;
- d) Indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione (art. 100 e 103 del Codice) contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico.

La Documentazione dell'Offerente

DGUE

Modalità di redazione

Da redigere in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea

Nel caso di partecipazione insieme ad altri, il DGUE deve essere presentato da ognuno.

Nel caso di avvalimento il DGUE va compilato anche per ausiliarie limitatamente alle parti II sezioni A e B, Parte III, Parte IV se previsto dal bando, e parte VI

In caso di Subappalto, il DGUE va compilato anche da Subappaltatore.

Contenuto

1. Dichiarazione di essere in possesso:
 1. dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;
 2. dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.
2. tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate nel fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Il DGUE non si sostituisce alla offerta e/o domanda di partecipazione ma si aggiunge ad essa.

La Documentazione dell'Offerente

Offerta tecnica ed Economica

Principio generale - separazione tra offerta tecnica ed economica

- Le offerte economiche devono essere contenute in buste (oggi cartelle digitali) separate dalla offerta tecnica;
- La valutazione dell'offerta tecnica deve precedere la valutazione della offerta economica;
- La commissione non può aprire le buste dell'offerta economica prima di quelle tecniche;
- Nella offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica o elementi che consentano di ricostruirla;
- Nell'offerta economica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano necessari per la rappresentazione degli elementi qualitativi.

Elementi della offerta tecnica ed economica

L'offerta tecnica viene redatta secondo le prescrizioni stabilite dalla Stazione Appaltante.

L'offerta economica deve contenere altresì gli oneri di sicurezza ed aziendali nonché il costo del personale.



Termini per presentazione domande ed offerte

Disposizioni generali - Art. 92 D.Lgs. 36/2023

- 1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte **adeguati alla complessità dell'appalto** e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
- 2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:
 - a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione **abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative** ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del **termine stabilito per la presentazione delle offerte**, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;
 - b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
 - c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo (malfunzionamento della piattaforma digitale).
- 3. In caso di **proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.**
- 4. **Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.**



Termini per presentazione domande ed offerte

I termini minimi previsti dal Codice

- Procedure aperte (Art. 71 del Codice) – 30 giorni dalla data di trasmissione del bando, con possibilità di riduzione a 15 giorni
- Procedure ristrette (art. 72 del Codice) – **Per domande** 30 giorni dalla data di trasmissione del bando oppure dell'avviso di preinformazione utilizzato come bando, con possibilità di riduzione a 15 giorni. **Per offerte** 10 giorni dall'invito
- Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice) - **Per domande** 10 giorni dalla data di trasmissione del bando oppure dell'avviso di preinformazione utilizzato come bando, con possibilità di riduzione a 5. **Per offerte** 25 giorni dall'invito. Non è previsto un termine per offerte nuove o modificate a seguito di negoziazione.
- Dialogo competitivo (art. 74 del Codice) – **Per domande** 30 giorni dalla trasmissione del bando. Non è previsto un termine per l'invito a presentare offerte a seguito della chiusura del dialogo competitivo
- Partenariato per innovazione (art. 75 del Codice) - **Per domande** 30 giorni dalla trasmissione del bando. Non è previsto un termine per l'invito a presentare offerte per progetti di ricerca e di innovazione.
- Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 del Codice) – non sono previsti termini.



Le cause di esclusione

Cause di esclusione automatiche

- **Le cause di esclusione (che rappresentano i requisiti generali) sono stabilite dall'art. 94 del Codice.**
- **Principi generali**
 - La documentazione non va inserita dall'OE nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – onere SA.
 - I requisiti devono essere posseduti al momento della partecipazione, al momento della scadenza del bando di gara, e devono perdurare fino alla stipula del contratto ovvero fino alla autorizzazione del subappalto;
 - Riguardano:
 - l'operatore economico
 - il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - Il socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (D.lgs 231/2001) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - il direttore tecnico o del socio unico;
 - l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
 - Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;



Le cause di esclusione

Cause di esclusione non automatiche – art. 95 del Codice

Principi generali

- Le cause di esclusione non automatiche (che rappresentano i requisiti generali) sono stabilite dall'art. 95 del Codice.
- I motivi di esclusione non automatiche (art. 95 commi 1 e 2);
- Esenzioni (commi 95 comma 3);

Modalità di accertamento

- La documentazione non va inserita dall'OE nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – onere SA.



Le cause di esclusione

Disciplina comune – art. 96 del Codice

- **Rilevanza dei motivi di esclusione** – le stazioni appaltanti escludono un OE in qualunque momento dalla procedura di gara al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
- **Motivi di non esclusione – Self cleaning** (prima della presentazione della offerta – dopo la presentazione dell'offerta);
- **Motivi di non esclusione – OE sottoposto a sequestro e/o confisca** ed affidate a custode e/o amministratore giudiziario, limitatamente alle cause di esclusione riferite al periodo antecedente all'affidamento.
- **Efficacia temporale delle cause di esclusione;**
- **Onere di immediata segnalazione** dell'OE alla stazione appaltante ove non risultanti dal Fascicolo Virtuale;
- **Conseguenze in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione** – iscrizione nel casellario ANAC



Le cause di esclusione

In caso di raggruppamenti – art. 97

- **Principio generale:**
 - Sostituzione o estromissione del partecipante (corte di giustizia C-210/2020)
- **Condizioni:**
 - se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95](#) o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'[articolo 100](#), il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.
- **Oneri a carico del raggruppamento (impresa mandataria):**
 - **in sede di presentazione dell'offerta:**
 - 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - **Dopo la presentazione dell'offerta:**
 - ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione.
- **Discrezionalità della SA**



Soccorso Istruttorio

Evoluzione dell'Istituto

- **D.Lgs. 163/2006 – art. 46**

«nei limiti previsti dagli articoli 38 a 45 le stazioni appaltanti invitano, se necessario i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati»

Prima interpretazione della norma

- a) La regolarizzazione doveva riguardare carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali;**
- b) La regolarizzazione non poteva mai riguardare produzioni documentali violative delle prescrizione di gara presidiate dalla comminataria di esclusione;**
- c) Consentita l'integrazione documentale quanto si trattasse di porre rimedio ad incertezze o equivoci generati dall'ambiguità delle clausole del bando;**
- d) A tali condizioni il rimedio del soccorso istruttorio era un dovere e non solo una mera facoltà.**



Soccorso Istruttorio

IURIS CONSULTING

studio legale associato

Evoluzione dell'Istituto

- **Il principio della tassatività delle cause di esclusioni introdotto nel 2011**

«1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.»



Soccorso Istruttorio

Evoluzione dell'Istituto

- **Il soccorso Istruttorio introdotto dal D.L. 90/2014**
- Art. 38 2-bis. **«La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara».**
- Art. 46 1-ter. **«Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»**



Soccorso Istruttorio

Evoluzione dell'Istituto

- **Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. 50/2016**
- **Art. 83 «9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.****
- **Caratteri del nuovo soccorso istruttorio:**
- **Doverosità** – Doveri per la SA ed un interesse legittimo del concorrente;
- **Gratuità del rimedio** – non è più prevista una sanzione economica
- **Ambito generale** – riguarda anche elementi essenziali



Soccorso Istruttorio

Il Nuovo Codice 36/2023 – art. 101

- 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
 - a) **integrare** di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; **la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;**
 - b) **sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**
- 2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Soccorso Istruttorio

Il Nuovo Codice 36/2023

Novità del nuovo Codice:

- Previa verifica nel fascicolo virtuale dell'Operatore Economico;
- Obbligo di attivare il soccorso istruttorio sia per integrare che per sanare (ad eccezione della offerta tecnica ed economica);
- Per le ipotesi del contratto di avvalimento, garanzia provvisoria e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di RTI, sanabile sempre che sia data prova certa della preesistenza.
- Unico limite rappresentato al soccorso istruttorio è indicata nella assoluta incertezza sulla identità dell'Operatore Economico che ha presentato offerta (non si ritrova più il riferimento al contenuto)



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Soccorso Istruttorio

Il Nuovo Codice 36/2023

Modalità del Soccorso Istruttorio

«l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara»

L'esclusione va operata:

- 1) Se la regolarizzazione non avviene;
- 2) Se la regolarizzazione non avviene nel termine stabilito;
- 3) Se il concorrente produce, ancorchè nei termini, documentazione non corrispondente a quanto richiesto.



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Soccorso Istruttorio

Casi pratici (segue)

- **Tardiva presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta – non sanabile;**
- **Vizi inerenti il plico esterno ed i plici contenenti domanda e/o offerta – sanabile a determinate condizioni;**
- **Mancata allegazione della copia del documento di identità o vizio di sottoscrizione della copia – sanabile;**
- **Mancata indicazione del domicilio, Pec – sanabile;**
- **Dichiarazioni relative a requisiti di ordine generale (art. 94) – sanabili a meno che non determinino una falsa dichiarazione;**
- **Mancanza dell'attestazione SOA – sanabile;**



IURIS CONSULTING

studio legale associato

Soccorso Istruttorio

Casi pratici (segue)

- **Mancanza o vizi del contratto di avvalimento o delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;**
- **Mancata allegazione del documento relativo alla cauzione provvisoria;**
- **Mancato versamento del contributo ANAC**
- **Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali;**
- **Mancanza della dichiarazione sulla presa visione dello stato dei luoghi**



Chiarimenti della S.A.

Art. 101 comma 3 «La stazione appaltante **può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.** L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica».

Rettifica

Art. 101 comma 4 «Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, **può richiedere la rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a **condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.**».